

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Enrico Vitali

Proc. n. 10/2018

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti di **CLARISSA CERIMEDO e MARIA LORENA LIUZZI,**

A seguito trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo mail in data 12 giugno 2018, dello esposto della Istruttrice Anna Cortellazzi del 4 giugno 2018, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 2 giugno 2018 in occasione dello svolgimento del Campionato Regionale Lombardo 2018.

Mediante tale esposto si è segnalato che i Giudici Sig.ra Clarissa Cerimedo e Sig.ra Maria Lorenza Liuzzi avrebbero impedito l'utilizzo di paraglomi al cavallo Ballinamonapark Amarillo montato dall'amazzone Federica Bozzo Rolando che nei precedenti due giorni , utilizzando le medesime difese, si era qualificata per la finale del 2 giugno 2018, così determinando una pessima prestazione del binomio e mettendo a rischio la incolumità fisica dello stesso.

Aperto il presente procedimento a'sensi degli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise, sono pervenuti scritti difensivi delle due tesserate Liuzzi e Cerimido le quali hanno contestato gli addebiti loro mossi.

La tesserata Liuzzi, precisa di avere partecipato al concorso in qualità di Steward e di avere impedito l'utilizzo dei paraglomi in contestazione su indicazione e suggerimento dell'altro Steward

Clarissa Cerimedo che si era consultata con la General Steward Francesca Triulzi.

Contesta, quindi, la Liuzzi l'esistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare a lei ascrivibile, avendo la stessa agito per l'esclusivo benessere del cavallo in base a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli.

La tesserata Cerimedo precisa di non avere obbligato la rimozione dei paraglomi ma di avere solo indicato alla Liuzzi la necessità che gli stessi venissero sostituiti e ciò in modo conforme a quanto previsto dal richiamato art. 24 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli.

Perlatro, la Cerimedo in via preliminare eccepisce la inammissibilità dell'esposto sia perché proveniente da soggetto carente di legittimazione attiva, sia perché indirizzato alla Presidenza FISE e non al GSN o alla Procura Federale.

^^^

Nel merito le difese delle tesserate Liuzzi e Cerimedo sono infondate in quanto il richiamo all'articolo 24 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli è del tutto inconferente.

Tale articolo, infatti, si riferisce alla utilizzazione di strumenti atti ad offendere il cavallo al preordinato fine di costringerlo a saltare più alto e /o con maggiore attenzione alla gara.

La Giuria e gli Stewards non possono impedire l'utilizzo delle difese solo perché preoccupati del benessere e salute del cavallo.

Avrebbero potuto verificare solo se le stesse stavano arrecando dolore o costrizione al cavallo ed impedirne quindi l'utilizzo ma nessuna norma dell'ordinamento FISE consente di

vietare l'utilizzo delle protezioni sul solo presupposto di un possibile rischio alla salute del cavallo, ove non fosse constatabile in concreto una vulnerabilità al cavallo stesso.

L'art. 24 preclude l'utilizzo solo di difese *"illecitamente modificate"* e i paraglomi in questione, rappresentati nelle fotografie in atti, sicuramente non rappresentano neanche un *"altro mezzo usato per (quindi finalizzato a) provocare dolore al cavallo"*.

Ciò posto, peraltro, l'esposto deve dichiararsi inammissibile in accoglimento delle eccezioni preliminari della Cerimedo.

Dal combinato disposto dagli articoli 3 , 25.1 e 25.2 del Regolamento di Giustizia FISE, la legittimazione ad agire innanzi a questo Giudice, spetta a tutti i tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'Ordinamento Federale.

Ebbene, l'esponente risulta essere tesserata ma la titolarità della situazione giuridicamente protetta nei fatti oggetto del presente procedimento, va riconosciuta all'amazzone maggiorenne Federica Bozzo Rolando e, al limite, al suo istruttore che nella denuncia risulta comunque non essere l'esponente Cortellazzi Anna.

A ciò si aggiunga che in violazione dell'articolo 39 del Regolamento di Giustizia FISE, l'esposto è stato indirizzato alla Presidenza FISE e non al Giudice Sportivo, né alla Procura Federale.

Ne deriva la inammissibilità dell'istanza presentata dalla Istruttrice Anna Cortellazzi.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 3, 25, 38 e 39 del Regolamento di Giustizia FISE:

- dichiara inammissibile l'esposto e, per l'effetto, il non doversi procedere nei confronti delle tesserate Clarissa Cerimedo e Maria Lorena Liuzzi.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 9 luglio 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali